

Rossella Cancila

## LA QUESTIONE DEI DIRITTI SIGNORILI IN SICILIA A FINE SETTECENTO

Gli abitatori de' feudi de' baroni della Sicilia non sono, né sono stati mai, come i coloni della Boemia, della Polonia e di altri regioni ove riguardati erano come servi ascrittizzi e di quel genere che i pubblicisti distinguono coi termine di *Servi Glebae*, su de' quali i baroni esercitano i dritti tutti della sovranità. I popoli della Sicilia sono popoli liberi da qualunque servitù e solo soggetti ad un unico padrone ch'è il re, e per esso a quei magistrati dal re stesso designati, ed i baroni non godono di una potestà insita al di loro Baronaggio, ma quali magistrati ereditarii deputati dal re amministrano la giustizia secondo la disposizione delle leggi.

Così dissertava l'anonimo autore della *Memoria ragionata in favore de' baroni del Regno di Sicilia*, redatta a ridosso delle riforme varate tra il 1784 e il 1786 da Domenico Caracciolo nella sua veste di viceré di Sicilia<sup>1</sup>. Non aveva torto, almeno a livello di principio. In Sicilia ormai sin dal XV secolo gli uomini erano giuridicamente liberi di vivere e di lavorare dove preferivano, il lavoro servile già a fine Quattrocento costituiva un'eccezione in un panorama in cui generalmente i canoni dovuti dai contadini venivano pagati in denaro o preferibilmente in natura, e non più in lavoro gratuito, anche se naturalmente ciò non impediva che il colono potesse saldare parte del suo debito in giornate lavorative. Era però piuttosto difficile assolvere con regolarità ai canoni d'affitto, sicché in molti casi il sequestro di attrezzi o animali rappresentava un pericolo incombente per nulla improbabile.

In verità il problema doveva essere avvertito nella sua gravità e non doveva costituire neppure un'eccezione ancora nel Seicento, se un paragrafo della prammatica *De seminerio*, emanata dal sovrano in piena crisi agricola nel 1646, era specificatamente dedicato alla «vessatione che alcuni titolati e baroni inferiscono alli loro vassalli, constringendoli a seminare per forza terre di loro stati e feghi, assignandocile doppo della qualità e modo che a loro pare», e impedendo loro direttamente o indirettamente di seminare al di fuori delle terre del feudatario<sup>2</sup>. La prammatica ribadiva il divieto di coercizione, affermando il principio che seminare o coltivare dovesse dipendere dalla mera e libera volontà dei vassalli,

---

Sigle adoperate: Asp, Archivio di Stato di Palermo; Bcp, Biblioteca Comunale di Palermo.

<sup>1</sup> *Memoria ragionata in favore de' baroni del Regno di Sicilia, per le novità fattesi dai Tribunali della Regia Gran Corte e del Real Patrimonio negli anni 1784, 1785 e 1786 sulla legislazione del Regno e contro le giurisdizioni baronali* (Biblioteca della Società di Storia Patria, Napoli, ms. ai segni XXI.D.13).

<sup>2</sup> Il testo della prammatica si trova in Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. n. 41 (10 ottobre 1646) e anche in *Pragmaticarum Regni Siciliae*, Panormi, 1700, t. III, titolo XIII, pp. 142 sgg., *De seminerio eiusque privilegii*. Cfr. in particolare il paragrafo 9 (ivi, pp. 150-151).

che d'altra parte venivano assolti da ogni obbligo di ubbidienza. Era però prevista una importante eccezione per quei baroni che si trovassero «in possessione legittima di potere costringere li vassalli a seminare ed ammaesarci le loro terre» o di riscuotere un canone (*terrapiolo*) da coloro che andassero a seminare fuori dai loro possedimenti, purché essi fossero in grado di darne documentazione.

Effettivamente nel corso del Seicento il fenomeno era particolarmente diffuso e ampiamente documentato in molte realtà feudali dell'isola in cui i baroni continuavano a praticare l'*affitto sforzoso*, obbligando i vassalli a coltivare «per forza» le loro terre e impedendo che potessero coltivare appezzamenti anche fuori del feudo<sup>3</sup>. Negli stati del principe di Castelvetro, ad esempio, ancora negli anni Trenta del Settecento i secreti ripartivano tra i borghesi le terre abbandonate o lasciate sfitte, gravando alcuni «più di quanto le proprie forze ponno portare», a vantaggio di altri «esentati ... per umani rispetti, il che fa che molti e molti divengono idolatri de secreti e quei che vivono indipendenti, o che non fanno a genio, soccombono all'aggravj, travagliano con poca bona inclinazione e l'interessi della Casa Eccellentissima patiscono»<sup>4</sup>. Inoltre proibivano ai borghesi di assumere in affitto terreni fuori territorio «prima che non si dasseto le terre dello stato». È abbastanza evidente che tali comportamenti di fatto tollerati dall'autorità debbano essere ricondotti alla volontà da parte dei feudatari di mettere a coltura terre precedentemente abbandonate o sfitte nel tentativo di risollevare le condizioni dell'agricoltura in un contesto di generale impoverimento demografico ed economico. Accadeva però che si assegnasse la polpa ad alcuni (gentiluomini e «persone di rispetto») e il solo osso agli altri («borghesi di umile condizione»).

Ma l'abbandono dei campi era anche causato dall'indebitamento dei vassalli, cui spesso i secreti sequestravano il bestiame, indispensabile strumento di lavoro («nervo dell'arbitrj», ossia delle aziende agrarie), venduto poi a uso di macello, costringendoli in tal modo alla fuga. Grazie infatti all'esercizio della *mano baronale* i baroni avevano la facoltà di poter agire in caso di insolvenza nei confronti del proprio debitore con coercizioni «reali e personali», ricorrendo anche alla confisca e alla vendita dei suoi beni. Addirittura a Castelvetro nel Settecento ormai neppure i forestieri assumevano terreni in gabella, a causa delle *angarie* cui erano stati sottoposti ogni qual volta rimanevano in debito: i secreti li caricavano di eccessive spese di guardie (evidentemente per i prodotti sequestrati), con il risultato che «per impinguarsi con tali spese li ministri locali, l'interessi della Casa Eccellentissima vanno in perdizione». E invece biso-

<sup>3</sup> Secondo Maurice Aymard questa pratica si affermò nel XVII secolo (M. Aymard, *L'abolition de la féodalité en Sicile: le sens d'une réforme*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XXIII-XXIV, Roma 1975, p. 73).

<sup>4</sup> Rinvio a R. Cancila, *Gli occhi del principe. Castelvetro: uno stato feudale nella Sicilia moderna*, Viella, Roma, 2007, pp. 54-57.

gnava incoraggiare i forestieri a prendere i terreni in affitto, accordando loro anche dilazioni con opportune garanzie, «e non farli scorare con la vessazione di tante spese di guardie».

Sono questi insomma gli elementi a partire dai quali occorre affrontare uno dei nodi più importanti toccati dalle riforme caraccioliane con sviluppi significativi anche negli anni successivi, quando ormai era viceré il Caramanico<sup>5</sup>. Con l'ordine circolare del Tribunale della Gran Corte emanato il 15 ottobre 1785 Caracciolo fissò in diciotto articoli le nuove norme che dovevano regolamentare l'esercizio della mano baronale, riducendolo «in niente» nell'opinione baronale, nella convinzione – suffragata da una rappresentanza della Giunta de' Presidenti e Consultore – che la mano baronale fosse stata accordata ai baroni per assicurare i loro crediti con i pegni dei debitori, affinché costoro non si sottraessero alla soddisfazione di quanto dovuto<sup>6</sup>. Legittima dunque tale necessità, rimaneva però evidente l'abuso nell'esercizio della mano baronale da parte dei baroni, «o perché ignoravano fin dove potesse estendersi»; o perché i loro secreti e governatori «per durezza o per altra causa», dopo essersi assicurati i crediti, passavano alla vendita dei pegni o ad altri atti giudiziari.

Evidentemente non doveva trattarsi di casi isolati o soltanto di una questione di principio. Il mondo dei feudatari – di cui l'autore della *Memoria ragionata* era sicuramente espressione – reagì infatti duramente a questa circolare, ritenendo che ne risultassero fortemente danneggiati non solo i propri interessi, ma anche la condizione dell'agricoltura e di conseguenza il regio erario, che dai proventi della terra, e soprattutto dalle tratte (licenze) per l'esportazione del grano, traeva i suoi maggiori introiti. «Più che si coltiva, più si produce, e più che si produce, più si vende ai forestieri e più crescono in conseguenza i commodi delli popoli e gl'introiti della Corona»: proteggere e promuovere l'agricoltura, «accordare dei privilegi e commodi a chi procura l'avanzamento di essa», «rimuovere tutti gl'ostacoli che a tal interessante oggetto fossero contrarii»

<sup>5</sup> La cultura giuridica napoletana elabora una trattatistica ben precisa sui “gravamina” sin dai primi decenni del Seicento, sviluppando assai più precocemente di quella siciliana (condizionata dal rapporto di clientelismo e di comunanza di interessi tra ministero togato e baronaggio) la denuncia degli abusi feudali (cfr. A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 24, aprile 2012, pp. 20-22, on line sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it)).

<sup>6</sup> Il testo è in Bcp, Dispacci, t. LX H 11, doc. n. 136 (15 ottobre 1785). In esso si fa riferimento a una circolare del 5 marzo 1785 in esecuzione della quale, sentiti i pareri della Giunta dei Presidenti e Consultore, Caracciolo pubblicò in via definitiva i diciotti articoli. Già nei mesi precedenti il viceré infatti aveva chiesto al consultore Simonetti sin dove potesse estendersi la mano baronale e le modalità del suo esercizio nella riscossione degli affitti di qualunque fondo o rendita, che fosse propria dell'azienda baronale (Asp, Giunta dei Presidenti e Consultore, vol. 17 (gennaio-giugno 1785), cc. non numerate, 24 febbraio 1785). Successivamente per sapere «quando mai la medesima debba aver luogo, quale di essa sia il confine, le circostanze e come quella possa usarsi», incaricò la Giunta dei Presidenti e Consultore di esaminare con l'intervento di due avvocati fiscali i ricorsi presentati (Ivi, 22 giugno 1785).

rappresentavano con chiarezza per la feudalità produttrice di grano gli obiettivi da perseguire<sup>7</sup>. Insomma, baroni poveri, povero regno; povero regno, povero re. Ma quali erano gli ostacoli individuati dalla propaganda baronale?

Il sistema agrario siciliano si reggeva – come è noto – sul credito, sulle anticipazioni cioè in grano o in denaro (*soccorsi*), che il barone assicurava ai propri sudditi «onde potessero essi compire tutta la coltivazione». In pratica, il barone o il gabelloto affittava ai suoi coloni a terraggio o a gabella per un certo numero di anni (da due a quattro) i propri terreni destinati «a seminerio»; forniva loro il credito necessario per consentirgli di acquistare il bestiame; «apprestava» i frumenti per la semina e nel corso dell'anno anticipava quanto potesse loro servire per adempiere il proprio lavoro. I terreni meno atti alla semina, «che sono stati dalla natura formati o inaccessibili all'aratro o coperti di boscaglie e di pietre», erano invece generalmente concessi a censo enfiteutico e destinati ad arbustivo (piantagioni di ulivi, vigne, frassini).

Il nostro anonimo autore precisa però che tale sistema – che in verità nascondeva un vero e proprio prestito usuraio<sup>8</sup> – era possibile perché il barone grazie alla mano baronale era sicuro di non essere «defraudato» dal colono al tempo del raccolto, quando questi doveva soddisfare il debito contratto col padrone. La mano baronale, infatti, assicurava i crediti del barone mediante i pegni dei debitori. Questa garanzia fondamentale era ormai venuta meno col nuovo ordinamento, con la conseguenza che il barone non avrebbe avuto alcun interesse a mettere a rischio il proprio capitale, tanto più che coloni e braccianti potevano saldare il proprio debito con comodo e senza timore di subire alcuna coercizione. La nuova legge in realtà era stata motivata – come si è detto – dalla constatazione che i baroni abusavano di tale istituto. Tra l'altro il credito era in realtà lo strumento principale attraverso il quale il feudatario controllava ed espropriava la produzione contadina: gran parte del grano ammassato nei magazzini feudali era il corrispettivo di anticipi e soccorsi ricevuti nel corso dell'anno<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Vale la pena in questo contesto segnalare come proprio a partire da questi anni si andasse sviluppando anche una alternativa baronale riformista, un riformismo cioè moderato, che incarnava il bisogno di cambiamento che pur serpeggiava tra la nobiltà più accorta, ormai consapevole del prezzo che avrebbe dovuto pagare per il mantenimento del proprio ruolo di egemonia (cfr. M. Verga, *Un aspetto dello scontro tra baroni e riformatori nella Sicilia del Settecento: il dibattito sulla popolazione da Antonio Genovesi a Vincenzo Emanuele Sergio*, in *La popolazione italiana nel Settecento*, Bologna 1980, pp. 607-636). Esponenti rappresentativi del riformismo baronale furono il principe di Pantelleria e il principe di Trabia (cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1992).

<sup>8</sup> Sappiamo bene che il prestito in grano veniva valutato al prezzo di mercato più elevato tra la data del prestito e il raccolto, sicché nella maggior parte dei casi il colono si trovava a rimborsare un prezzo maggiorato (O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983, p. 178).

<sup>9</sup> M. Verga, *Rapporti di produzione e gestione dei feudi nella Sicilia centro-occidentale*,

I feudatari naturalmente non la pensavano come Caracciolo: in Sicilia la gran parte della produzione granaria era di origine baronale, e pertanto creare ostacoli alla coltivazione nei fondi baronali equivaleva a distruggere l'agricoltura del regno. Senza considerare che il barone offriva i propri soccorsi anche a coloro che assumevano in gabella i terreni posseduti da privati nella sua baronia, ricevendo in cambio al momento del raccolto «altretanto di quello che ha dato». I primi effetti negativi della riforma – secondo il nostro anonimo – si erano d'altronde già registrati con la semina del 1785, dal momento che molti baroni avevano deciso di sospendere i consueti aiuti agli agricoltori, «onde ne venne che quantità grande di terre restò in quest'anno non seminata».

La legge vietava espressamente ai baroni di procedere autonomamente alla vendita o all'incorporazione dei beni ceduti in pegno, ma prevedeva che i loro interessi fossero garantiti dalla possibilità di ricorrere al giudice locale per ottenere giustizia in caso di inadempienza nella risoluzione del debito. Ma

chi son mai questi giudici nelle piccole popolazioni quali sono per l'appunto i feudi de' baroni? Il notaio, il medico, l'aromatario, il figlio o il fratello dell'artista, del borghese, dell'agricoltore, attaccato in parentela, in amicizia, in dipendenza colli stessi debbitori contro de' quali, ad istanza del barone, dovrebbero farsi l'esecuzioni; ed il più delle volte i giudici stessi debbitori anco essi del barone, e che non lascerebbero andare a vuoto, quando mai se le incontrasse l'occasione, di trafugare ed occultare i propri prodotti per non pagare il baro[ne] da cui sono stati così caritatevolmente soccorsi.

E ancora più grave veniva considerata

la indecenza alla quale nessun barone sensato potrà soggettarsi, ch'è quella di dover ricorrere e dar preghiere per ottenere giustizia contro del suo debitore ad un giudice ch'èguale è suo suddito e ch'è eletto e destinato da esso ad una tal carica. Nell'ordine della gerarchia qual maggiore confusione ed assurdo che quello di obligare il superiore a dover dipendere dal giudizio dell'inferiore e l'elettore doversi soggettare all'arbitrio dell'eletto!

Gli ostacoli individuati dai baroni rappresentavano al contrario dei veri e propri rimedi per il Caracciolo, convinto, come i baroni, che la terra fosse una fonte di ricchezza fondamentale. Ma diversamente da loro egli, in accordo con la concezione fisiocratica, riteneva che essa dovesse essere più equamente distribuita: «nella Sicilia son molti ricchissimi proprietari, che in riguardo alla sua grandezza sono sproporzionati e mostruosi»<sup>10</sup>, laddove invece i terreni «tanto meglio si coltivano quanto si dividono in

---

in A. Massafra (a cura di), *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Dedalo, Bari, 1981, pp. 78, 82.

<sup>10</sup> D. Caracciolo, *Riflessioni su l'economia e l'estrazione de' frumenti della Sicilia*, con introduzione di G. Dentic, Edizioni Frama's, Chiaravalle Centrale, 1973, p. 36.

più piccioli campi»<sup>11</sup>. Insomma per lui valeva piuttosto il principio: contadini poveri, povero regno; povero regno, povero re. Altro era, dunque, il suo punto di vista.

Egli notava come in Sicilia

la classe de' coloni, che coltivano a proprio conto il terreno, è picciolissima più che in ogni altra nazione, e la maggior parte di loro vive di semplice salario, non altrimenti, che i più infimi artigiani e servitori. I proprietari e gli affittatori de' terreni mercantano sopra il loro travaglio e sopra il soccorso che loro danno ne' tempi in cui cessa il lavoro. Sicché han già ridotto quello, che un guadagna in tutto l'anno, alla sola sussistenza<sup>12</sup>.

Di contro si concedevano invece ampie dilazioni ai signori, come al principe della Cattolica, per pagare i propri debiti, mentre «qui piangono li poveri creditori a lagrime di sangue ... Il Re in giustizia non può disporre sopra la borsa degli altri a favore di un ricco signore, anzi a favore di niuno; ma queste dilazioni li ottengono solo i Signori in Sicilia, e non già li poveri, li quali si mandano spietatamente carcerati»<sup>13</sup>.

Era necessario aiutare il contadino, metterlo nelle condizioni di disporre di piccoli capitali per rendere la terra più produttiva, allentare la pressione, ma soprattutto occorreva eliminare i vincoli feudali. L'articolo XVI della nuova legge a questo proposito richiamava in vigore proprio la prammatica *De seminerio* del 1646, in virtù della quale il barone non poteva obbligare i propri vassalli a doversi «accollare per forza terre di loro stati e feudi», né poteva vietare loro «direttamente o indirettamente di poter seminare o coltivare fuori delle terre o feghi di essi baroni», e cancellava l'eccezione (che pure la prammatica seicentesca come si è visto prevedeva) per quei baroni che «o per antichi privilegi o per consuetudine, fossero nel possesso di obligare l'abitanti de' suoi feudi al seminerio delle proprie terre»: ciò che veniva considerato dall'anonimo redattore della *Memoria ragionata* alla stregua di una «disgrazia». Il diritto dei baroni di obbligare i propri vassalli («sudditi») alla coltivazione delle terre era infatti da considerare nella polemica di parte baronale un «dritto di convertenza», una reciproca obbligazione, ossia il

dritto che ha il cittadino di obbligare il barone a non lasciarlo perire nell'inerzia e nella miseria e darle modo da vivere col coltivare la terra dello stato; e che siccome non è lecito al barone lasciare inculti i suoi terreni e far perire tra la pigrizia i suoi sudditi, così al contrario non è lecito al suddito esentarsi dal porre in lavoro le terre del barone. Le sentenze de' nostri Tribunali sull'una e l'altra di queste reciproche obbligazioni dei baroni e degli abitanti de' loro feudi sono troppo costanti.

<sup>11</sup> Ivi, p. 39.

<sup>12</sup> Ivi, pp. 31-32.

<sup>13</sup> Lettera di Caracciolo ad Acton del febbraio 1783, cit. in M. Sgarlata, *Domenico Caracciolo vicerè in Sicilia (1781-85)*, Palermo, 1923, p. 75.

Ancora una volta, come già per altre questioni sollevate dal Caracciolo, il privilegio sancito dalla consuetudine veniva assunto dal baronaggio a elemento di rivendicazione di fronte alla nuova norma, ritenuta quest'ultima illegittima perché stravolgeva «stabilimenti cotanto antichi e che la lunga esperienza ha fatto conoscere utili e profittevoli». Anche la nuova normativa d'altro canto traeva la sua forza dalla antica codificazione alla quale si rifaceva per legittimarsi, ma rifiutava l'eccezione, ossia il privilegio, divenuto attraverso i secoli per i baroni di fatto la regola. Non era più possibile limitarsi a correggere l'abuso, denunciandolo: Caracciolo capì che doveva eliminarlo alla radice, tagliando il privilegio, l'eccezione che lo generava, e che lo aveva trasformato in regola. Due concezioni diametralmente opposte della legalità ancora una volta a confronto: «un totale rovescio a tutto l'ordine delle cose».

Ora finalmente colle nuove leggi di riforma

fu vietata ancora un'altra volta quella esorbitante riscossione di dazi e prestazioni che i baroni facevano senza titolo espresso; fu permessa la estrazione di generi di agricoltura dalle terre baronali per cui fino allora era stato bisogno il permesso del barone o del suo delegato, che talvolta arbitrariamente lo negava; fu data agli abitanti delle baronie la libertà di vendere come e a chi meglio lor piacesse, i prodotti della loro industria; fu data ai medesimi la facoltà, anzi fu restituito il diritto di panizzare come anche di macinare le loro olive dovunque lor piacesse senza esser costretti più oltre di fare il pane e l'olio nei forni e nei trappeti dei baroni; fu tolta finalmente a questi ultimi la ingerenza che si avevano arrogato sull'amministrazione delle municipalità<sup>14</sup>.

La questione fu ripresa anche negli anni successivi, quando Caracciolo, ormai primo segretario di Stato, poteva muoversi con maggiore autonomia. A lui si deve certamente l'importante provvedimento dell'8 settembre 1787 con cui il governo annullò «tutti i contratti fatti di prestazione di servizio personale» (diritti angarici), proibendo «di stipularsene degli altri per l'avvenire»<sup>15</sup>. A questo seguirono negli anni successivi il real dispaccio dell'8 novembre 1788, che limitava i diritti feudali sui vassalli, e le successive disposizioni del 1789 relative alle «prestazioni, e diritti proibitivi e privativi di trappeti, molini, forni, ed altri simili, che esercitano quei baroni nei loro feudi sopra i propri vassalli», che furono poi nel 1790 completamente aboliti, con l'obbligo però per le università baronali di corrispondere ai baroni un importo equivalente ai diritti aboliti, da liquidarsi economicamente qualora fosse stata comprovata la legittimità del titolo<sup>16</sup>. Una concessione questa al riformismo più moderato,

<sup>14</sup> D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia: storia e dritto pubblico*, Palermo 1847, pp. 172-173. In generale sugli abusi feudali, cfr. D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, Forni, Bologna, 1967 (ristampa anastatica dell'edizione di Napoli, 1883).

<sup>15</sup> Bcp, Dispacci, t. LX H12 (8 settembre 1787).

<sup>16</sup> Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 72 (23 gennaio 1789), *Sovrane disposizioni relative alle prestazioni, e diritti proibitivi e privativi di trappeti, molini, forni, ed altri simili, che esercitano quei baroni nei loro feudi sopra i propri vassalli*: questo documento riporta anche il dispaccio



che cominciava dopo la morte del Caracciolo nel luglio del 1789 a imporsi sulle posizioni più radicali. Si tratta di disposizioni comunque che estendevano alla Sicilia – pur con le dovute precauzioni in termini di rispetto della diversa normativa vigente – provvedimenti già emanati nel Regno di Napoli e che furono fortemente contestati dal baronaggio – come si vedrà – in una Rimostranza a stampa presentata in forma anonima dai baroni del Regno, dal titolo *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali*, edita a Napoli il 15 marzo 1789<sup>17</sup>.

Il provvedimento governativo del novembre del 1788<sup>18</sup>, a distanza di un anno dal precedente, era stato in particolare determinato dalle lamentele che «i rappresentanti de' stato cittadini di Motta d'Affermo, Tusa, Naso<sup>19</sup>, Castelbuono<sup>20</sup>, Pettineo<sup>21</sup> e Ficarra» avevano fatto pervenire al sovrano in

---

dell'8 novembre 1788. Ivi, doc. n. 81 (24 marzo 1789), *Riguardo l'ordine circolare del 23 gennaio rispetto ai diritti proibitivi dei trappeti, molini, forni, ed altri simili, che esercitano quei baroni nei loro feudi sopra i propri vassalli*; Ivi, doc. n. 100 (8 febbraio 1790), *A tutti e singoli ufficiali sì demaniali che baronali del regno s'ordina di eseguire quanto è stato di sopra prescritto intorno all'abolizione di tutti i diritti proibitivi, e privati dei trappeti, che han goduto i baroni col di più, che nel presente dispaccio si espressa*.

<sup>17</sup> Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5488 cit.

<sup>18</sup> Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 72 cit. Cfr. anche F.S. D'Andrea, *Il ristoro della Sicilia*, in R. Ajello, I. Del Bagno, F. Palladino (a cura di), *Stato e feudalità in Sicilia. Economia e diritto in un dibattito di fine Settecento*, Jovene, Napoli, 1992, p. 364n.

<sup>19</sup> A Naso il barone pretendeva dei diritti privati in forza del fatto che la circolare del 1785 prevedeva che i baroni potessero pubblicare bandi «per cautelare le rendite e frutti baronali». I naturali di Naso ricorsero contro il barone ritenendo quei bandi «lesivi alla libertà di quei singoli e contrari alla polizia dell'attuale legislazione». La Gran Corte criminale diede ragione al barone e certificò l'ammissibilità dei bandi in quanto la proibizione di caccia riguardava solo i feudi della baronia, «ma non mai in quei dei singoli o dell'università». Anche la Giunta chiamata successivamente in causa ritenne corretta l'interpretazione già data precedentemente dal Tribunale (4 agosto 1795) (Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5222).

<sup>20</sup> Relativamente a Castelbuono, l'iter contro il marchese di Geraci era iniziato il 24 settembre 1786, quando il consiglio aveva dato mandato a un gruppo di 14 deputati di intentare causa al marchese, contestandogli il diritto di obbligare i vassalli a molire le olive nei suoi trappeti, e di proibire la costruzione di nuovi (Asp, Tribunale del Real Patrimonio, *Lettere viceregie e Dispacci patrimoniali*, vol. 4184, cc. 153r-sgg, 11 novembre 1797). Il denaro necessario per sostenere le spese processuali – preso «a cambi, o prestito o qualunque altra via più facile» – sarebbe stato però per disposizione dallo stesso viceré Caramanico a totale carico dei possessori di uliveti (O. Cancila, *Gabellotti e contadini in un comune rurale (secc. XVIII-XIX)*, Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1974, p. 21), sui quali gravò successivamente anche l'indennizzo da corrispondere al marchese. A Geraci, inoltre il marchese il 9 aprile del 1779 aveva imposto ai possessori di giumento un dazio di sei tari per ogni testa di animale che pascolava «nelli communi» col pretesto di un passivo nel patrimonio civico. Seguì un ricorso (18 maggio 1784) in cui i possessori di giumento obiettarono che i «communi» erano un corpo distinto dal patrimonio dell'università perché «applicati al commodo e utile dei singoli in abilitazione della loro piccola sussistenza», mentre il patrimonio dell'università era un «unico fondo a soddisfare i pesi, cose che confuse verrebbero essi ad essere fraudati dei loro vantaggi». Si fece inoltre notare che il barone non aveva titolo per ingerirsi nelle questioni finanziarie dell'università, dal momento che l'amministrazione del peculio non era inerente al mero e misto imperio: pertanto era illegittimo il pretesto al quale il barone aveva fatto ricorso per imporre il dazio (Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5489).

<sup>21</sup> La questione di Pettineo riguardava una causa intentata dai proprietari di uliveti che contestavano al conte di Prades, Giovanni Luigi Ventimiglia e Spinola, la privativa di trappe-



merito al fatto «di non potere ora mai più resistere alle tante angherie, estorsioni ed esorbitanze che dispoticamente da loro rispettivi baroni si esercitano colle usurpate prestazioni e dritti proibitivi di trappeti, molini, forni, macelli, fondachi, taverne, terragi, terraggiuoli, galline, ortaglie ed altri simili», cause continue di dispendiosi litigi. Evidentemente le norme precedentemente fissate non avevano sortito l'effetto sperato e i baroni continuavano a rivendicare diritti esclusivi sui propri vassalli, costringendoli, ad esempio, a macinare le olive nei propri trappeti.

Particolarmente incisiva era risultata l'azione degli abitanti di Motta d'Affermo che non solo avevano intentato una causa al principe di Torremuzza, Gabriele Lancillotto Castelli, contro la sua pretesa di esercitare il diritto esclusivo di obbligarli all'utilizzo dei propri trappeti, ma avevano successivamente chiesto con successo la nullità della sentenza per il fatto che il fratello di uno dei giudici era procuratore causidico del principe nella stessa causa, e dunque in evidente conflitto d'interesse vietato espressamente da una prammatica del 15 maggio del 1772<sup>22</sup>. L'esame dell'incartamento consentì al consultore Simonetti di sferrare un attacco contro i giudici del Concistoro, la cui interlocutoria venne dal consultore considerata «irregolare, assurda, ingiusta»<sup>23</sup>, tanto più «se si scorge di essere stato il barone molto più moderato nel dedurre e nel sostenere il suo preteso diritto, di quello sia stato il giudice nel farglielo buono»<sup>24</sup>. Non solo la prammatica del 1772 era stata palesemente violata («ed io con infinito scandalo ho inteso dire da taluno che detta prammatica non siasi mai osservata»<sup>25</sup>), ma i giudici del Concistoro apparivano «a bella posta studiati di raccogliere e formare un ramaglietto delle massime le più erronee, che l'ignoranza, l'adulazione ed il privato interesse di taluni ha potuto ideare per distruggere i diritti di proprietà e la libertà civile delli abitatori de' luoghi infeudati, per sempre più involverli tra lacci inestricabili a pro de' loro baroni»<sup>26</sup>. Un giudizio pesantissimo, in merito al quale non risparmiò neppure il Presidente del tribunale, Antonino Ardizzone, accusato di avere apposto la sua firma alla rappresentanza stilata da giudici inesperti, quando invece «co' suoi lumi non volgari avrebbe dovuto istruirli ed illuminarli».

Da parte governativa si rilevava inoltre come l'esercizio di tali diritti

---

tare e lo ius proibitivo, ossia il divieto di molire olive ed estrarre olio in altri luoghi fuorché nei trappeti baronali (Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5479, fasc. I).

<sup>22</sup> Si vedano le Rappresentanze del Simonetti dell' 11 luglio 1788 e del 17 settembre 1788 *Nella causa tra i cittadini di Motta d'Affermo ed il principe di Torremuzza*, in C. Pecchia, *Supplemento alla storia civile e politica del Regno di Napoli*, Napoli 1869, vol. IV, pp. 303-338 e la documentazione di seguito riportata (ivi, pp. 339-348). Sulla controversia tra il principe e i cittadini di Motta d'Affermo, cfr. anche Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5240 (aa. 1787-1794), in cui si trovano interessanti documenti utili ad arricchire il quadro.

<sup>23</sup> *Nella causa tra i cittadini di Motta d'Affermo ed il principe di Torremuzza* cit., p. 315.

<sup>24</sup> Ivi, p. 309.

<sup>25</sup> Ivi, p. 315.

<sup>26</sup> Ivi, p. 321.

ledesse «non solo la suprema regalia, ma ben anco è d'impedimento alla industria, alla coltura ed al commercio», tanto che già nel passato ne era stata dichiarata la illegittimità a meno di una specifica concessione fatta dal fisco *unitamente* col feudo<sup>27</sup>. Ancora una volta si faceva notare come il potere dei baroni pretendesse di andare ben oltre gli stessi limiti che persino la sovranità si era imposta, dichiarando essa stessa per prima per i suoi possedimenti che «quando la Real Casa non abbia titolo di pretendere contribuzione e di forzare i suoi vassalli a molire ne' suoi molini, cessi la forza, ed ognuno sia libero di valersi di qualunque molino, trappeto, forno o altra simile officina, rimanendo abolita la irragionevole e rancida massima di alcuni legali» di poterne il barone proibire l'uso ai propri vassalli quando questi avessero potuto avvalersi di quelli a lui stesso appartenenti. I possessori di feudo non potevano dunque pretendere alcun diritto se non quelli che espressamente erano stati loro accordati, e tra questi si precisava che «non vi è dritto alcuno di prelazione nella vendita del feudo», cioè si stabiliva il principio che ognuno poteva vendere i frutti dei propri possedimenti «nella maniera e in quel tempo che stimerà conveniente a' suoi interessi, senza che possa pretendere persona alcuna di qualunque grado e condizione sia, e specialmente i baroni, essere preferiti nella vendita de' frutti provenienti da' territori o burgensatici o feudali: di modo che ogni cittadino abbia la intera natural libertà di vendere e comprare i frutti de' territori in ogni tempo e luogo»<sup>28</sup>.

Appare tuttavia interessante rilevare che a Motta d'Affermo all'interno della comunità si determinò una spaccatura, in quanto alcuni abitanti obiettarono che a promuovere la causa contro il principe furono poche famiglie, «quattro di quella torbide e litigiose», che avrebbero tratto grandi vantaggi da un suo esito positivo, perché «non avendo la povera gente i mezzi come fabricare i trappeti ed esercitare la libertà, dovrebbe sempre molire nei trappeti altrui e ricevere la stessa legge e forse una più dura di quella del barone»<sup>29</sup>. Si contestava in particolare che i promotori dell'azione contro il principe avessero richiesto al Tribunale del Real Patrimonio la facoltà di imporre una tassa per sostenere le spese processuali, dipingendo la causa «come utile alla intiera popolazione», mentre invece si riteneva che un'eventuale vittoria non sarebbe stata per la popolazione di alcun sollievo, «atteso che i soli pochi facoltosi godrebbero di un vantaggio acquistato a spese dei singoli, che resterebbero vittime della loro ingordigia e prepotenza». Si chiedeva pertanto che

<sup>27</sup> Si richiamano i dispacci reali validi per il Regno di Napoli del 4 ottobre 1759, del 27 dicembre 1766, del 3 gennaio 1776 e del 1 dicembre del 1786 (Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 72 cit.).

<sup>28</sup> È questo il contenuto di un primo dispaccio già emanato a Napoli il 4 ottobre 1759, che si estendeva ora al regno di Sicilia (ivi).

<sup>29</sup> Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5240.

non si permettesse l'imposizione della tassa testacea e che si rigettasse la proposta libertà perché inutile alla popolazione, anzi svantaggiosa.

La pratica fu sottoposta all'esame della Giunta de' Presidenti e consultore, che ritenne invece utilissima la causa, «perché tendente a ridurre i Mottesi in quella libertà ch'è il caratteristico preggio dell'Uomo». Riguardo all'imposizione del testatico,

consultando i diritti dell'uomo, de' quali noi rinveniamo i titoli che difese nella ragionevolezza del Codice, bisogna distinguere ciocché vuoi fare in nome dell'università da chi la rappresenta e ciocché vuoi fare in nome dei singoli da alcuni de' singoli stessi. Nel primo caso atteso il triste pendio dell'Uomo a dissentire dalle ragionevoli e decenti cose, ragion vuole che una forza non contraddicente alla libertà e che sta in vece della persuasione, astringa la minor parte ad assentire al voto della maggiore. Ma nel secondo intervengono singoli, e singoli che tendono a diversi oggetti, varrebbe contrario alla ragione lo assoggettare gli uni alla volontà degli altri.

Pertanto, il buon senso a cui rimanda la legislazione farebbe inclinare per non costringere i singoli dissenzienti a pagare la gravezza testatica, «ma siccome disconverrebbe che, ove la causa della libertà riesca felice, ne godano il frutto coloro che hanno rifiutato di concorrervi», si riterrebbe più opportuno che «si astringano i dissenzienti a fare un'atto in cui protestino di non volere usare dell'utile che dall'esito felice della causa potrebbe derivare, affinché nel caso contrario avessero gli altri un diritto coll'azione utile *negotiorum gestorum* a far loro contribuire, ciocché al presente non vogliono»<sup>30</sup>. Sulla base di queste considerazioni il re confermò la rimostranza della Giunta e comunicò al vicerè Caramanico l'ordine reale per la sua esecuzione (4 aprile 1789).

Come si è detto, i baroni reagirono a questa generale offensiva contro i diritti privativi, producendo una rimostranza, in cui denunciavano il fatto che le comunità locali avevano voluto dare alla circolare una interpretazione tanto estesa, «che effettivamente ha gettato nella confusione il possesso, anche legittimo, di essi baroni, in guisa che di fatto ne sono stati spogliati esecutivamente»<sup>31</sup>. Addirittura si pretendeva che essi per poter esercitare i diritti proibitivi dimostrassero di essere in possesso di una espressa concessione dei medesimi «coeva col feudo dalle mani del Fisco», che se era ipotizzabile nel regno di Napoli, non era pensabile per la Sicilia<sup>32</sup>. D'altra parte, anche in Calabria un analogo provvedimento

<sup>30</sup> Ivi, doc. del 26 nov. 1788.

<sup>31</sup> *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali*, edita a Napoli il 15 marzo 1789, in Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5488 cit.

<sup>32</sup> Il principe di Torremuzza aveva, ad esempio, avuto non poche difficoltà a dimostrare di possedere la concessione e d'altra parte i ricorrenti gli avevano contestato anche il possesso del mero e misto imperio.

aveva suscitato dei malumori, tanto che il sovrano ritenne di non dovere obbligare i baroni alla esibizione del titolo. Per dimostrare come tale circostanza stesse «molto a disagio colla natura e colla qualità de' feudi siciliani», l'anonimo estensore della rimostranza ripercorreva la storia delle concessioni feudali, che in Sicilia erano riconducibili a tre classi, e andava poi a «visitare i titoli di possedere» di cui erano forniti i baroni di ogni classe. Nei feudi rustici in particolare il barone aveva chiesto e ottenuto un'apposita licenza per il loro popolamento, che però non conteneva alcuna concessione di diritti «che doveano venire coll'occasione di una unione di uomini, che non esistevano ancora, perché le popolazioni non isbucciano che lentamente, e nella loro cuna anno compagne le dolcezza, e le carezze, e non comincia né si può cominciare dalle prestazioni e dalla servitù». Per tale ragione le prestazioni e le servitù in questi feudi «sono nate e adottate dai vassalli a pro del loro barone, o per espresse convenzioni ... o sull'esempio di altri baroni ... mercè la consuetudine»: in ogni caso si tratterebbe di titoli legittimi «e sagri nella ragion civile di possedere», sottoposti alle regole della giurisprudenza comune, ossia patto e convenzione, oppure usanza e consuetudine antica, comunque originati da «rapporti ed uffici amichevoli e fraterni del barone col vassallo»<sup>33</sup>.

Insomma, il ragionamento dei baroni ancora una volta faceva leva sul diritto consuetudinario e su accordi e tutele che vincolavano reciprocamente servi e padroni, che di fatto né la tenacia del Caracciolo né i principi della Costituzione del 1812 – considerata il capolavoro del riformismo moderato che faceva capo ai baroni – poterono successivamente scalfire. Non di abusi si trattava dunque, ma di accordi consuetudinari antichi nati dal consenso delle parti, che avevano garantito attraverso i secoli quella «reciproca armonia tra tutti gl'ordini dello stato», la crescita della popolazione, l'avanzare dell'agricoltura, le rendite del regio erario: «qualunque innovazione che farsi voglia a stabilimenti cotanto antichi e che la lunga esperienza ha fatto conoscere utili e profittevoli deve immancabilmente portare un totale rovescio a tutto l'ordine delle cose».

Intanto la rimostranza baronale non poteva passare sotto silenzio e pertanto furono incaricati di esprimere un parere in merito alle questioni di illegittimità sollevate dai baroni il consultore Simonetti e il conservatore Francesco Saverio D'Andrea (29 giugno 1789)<sup>34</sup>. In particolare, quest'ultimo senza mezzi termini manifestò la sua convinzione che in Sicilia non c'era mai stata alcuna concessione di diritti proibitivi, dal

<sup>33</sup> Qui è chiaro il riferimento ai capitoli stipulati tra le parti, che stabilivano prerogative e doveri dei nuovi abitanti.

<sup>34</sup> L'incartamento contiene anche un parere richiesto dal viceré a Michele Perremuto, datato 25 maggio 1789 (Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5488 cit.). Francesco Saverio D'Andrea ritornò poi sull'argomento nella sua opera *Il ristoro della Sicilia*, dove fece espressamente riferimento alla sua «consulta per confutazione della scrittura intitolata *Conservazione de' dritti baronali in Sicilia*» (F.S. D'Andrea, *Il ristoro della Sicilia* cit., pp. 359, 365).

momento che non era in uso da parte dei sovrani dare l'investitura dei feudi *cum jure prohibendi* di alcuni diritti, e che pertanto l'introduzione di questi – come ebbe a precisare più tardi nel suo *Ristoro* – doveva essere «un effetto del sistema feudale mantenuto in questo Regno in tutto il suo vigore sino a giorni nostri»<sup>35</sup>. Infatti, riteneva che l'acquiescenza dei vassalli fosse solamente una conseguenza del fortissimo potere detenuto da feudatari resi più forti dall'assenza dei sovrani dall'isola per ben tre secoli.

Vale la pena, a conclusione di questo saggio, riprendere l'opinione espressa da Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino nella loro nota inchiesta governativa sulle condizioni dei contadini siciliani nel 1876:

E malgrado il movimento intellettuale che stava manifestandosi a Palermo nella seconda metà del secolo XVIII, nulla accennava che il Terzo Stato, considerato in generale, provasse il bisogno di sollevarsi ad una condizione giuridica migliore. Difatti le riforme iniziate dal Viceré marchese Caracciolo colle sue circolari del 1785 e le istruzioni del 1787, le quali sancivano la soppressione degli abusi feudali e di parte delle servitù che vincolavano le terre, non trovarono preparate ad approfittarne quelle classi della società, al cui vantaggio eran dirette. La condizione materiale e morale della generalità dei vassalli non era mutata dal tempo in cui erano invalsi gli abusi che ora si cercava di togliere; non erano mutate le condizioni dell'agricoltura e del commercio, e quelle medesime circostanze per le quali tali abusi avevano potuto nascere, furono cagione che non fosse usato da chi avrebbe avuto interesse a liberarsene, l'appoggio offerto dal Governo. Il concetto di siffatte riforme, era stato dai bisogni e dai desiderii di altri popoli in condizioni economiche molto più progredite, ispirato alla parte intelligente di quei popoli stessi. Costituito da questa in corpo di dottrina, era stato sotto tale forma comunicato alle classi colte degli altri paesi, ma non era in questi ultimi che un bisogno intellettuale di queste classi. Ed infatti il solo a promuovere energicamente l'applicazione delle riforme contenute nelle circolari del Caracciolo, fu colui stesso che le aveva ideate e pochi altri. Dopo un'attuazione vigorosa a tempo della sua amministrazione, esse caddero per la massima parte nell'oblio in mezzo al silenzio e alla indifferenza generale<sup>36</sup>.

L'attività riformatrice dispiegata dal Caracciolo rappresentò un laboratorio politico fondamentale senza il quale la successiva riforma del 1812 non potrebbe essere spiegata: solamente con la Costituzione del 1812, che sancì l'abolizione della feudalità, si decretò infatti espressamente in modo definitivo lo scioglimento di tutti quei diritti ancora sussistenti e in permanenza, prevedendo però un congruo indennizzo da corrispondere al barone qualora tali diritti derivassero da specifici accordi, accogliendo di fatto le preoccupazio-

<sup>35</sup> Ivi, p. 360.

<sup>36</sup> L. Franchetti, S. Sonnino, *La Sicilia nel 1876*, Vallecchi, Firenze, 1925 (disponibile on line sul sito <http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze>).

ni dei feudatari e ammettendo la legittimità della consuetudine<sup>37</sup>.

§ 1 – Il Parlamento, in correlazione de' principii stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell'articolo XIII delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano per l'innanzi baronale cesserà; ma che ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de' crediti, abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estrarcano sul momento dai gabellotti, censualisti, terraggeri e coloni i prodotti ed animali dal fondo, con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perché provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e debitore – placet –

§ 2 – Le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore – placet –

§ 3 – Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti o molini, fuorché in quelli del già barone, di non cuocer pane, se non ne' forni dello stesso, di non recarsi altrove che ne' suoi alberghi, fondachi ed osterie, i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo se non nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale – placet –

§ 4 – Saranno però compensati, come in ciascun altro privato, i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi, che privativi, qualora provengano da una convenzione corrispettiva tra baroni e comune, o singoli, o da un giudicato – placet –

§ 5 – Non sarà impedito alle popolazioni di potere attaccare nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte coi baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi; di appellarsi dalle sentenze proferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso, che per l'anzidetto non s'intende concedere alcun nuovo diritto o azione alle medesime – placet –

E tuttavia la Costituzione del 1812 – pur portandosi dietro l'abolizione della feudalità come ordine della società titolare di giurisdizioni e degli antichi vincoli, che ne faceva di per sé una riforma di fondamentale importanza – di fatto non mutò le condizioni economiche e sociali della gran parte della popolazione contadina, come con amarezza all'indomani dell'Unità d'Italia ancora Franchetti e Sonnino denunciavano con lucidità:

E se furono più efficaci le riforme giuridiche, pure non lo furono molto. Difatti, il potere illimitato dei baroni d'imporre a discrezione a' loro vassalli tasse, servigi, diritti di monopolio non era sancito solamente dalla pratica feudale, e da quella forza materiale organizzata, di cui disponevano i baroni e lo Stato per farla rispettare, ma era ancora sancito almeno nella massima parte dei casi in quanto, cioè, riguardava i proletari, dalla necessità delle circostanze e dall'indole delle relazioni economiche. Difatti tale potere non riconosciuto dal diritto

---

<sup>37</sup> Per una comparazione con la legge eversiva del 6 agosto 1806 voluta da Giuseppe Bonaparte nel regno di Napoli rimando alle considerazioni di A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 276-282.

feudale teorico, era nonostante prevalso come diritto consuetudinario, e come tale si mantenne anche dopo che fu per legge abolito. ... Di modo che, per ciò che riguardava le prestazioni e servizi, dopo come prima dell'abolizione della feudalità il potere nel padrone d'imporli ai contadini non trovava limite che nella bontà del suo cuore, oppure in quel punto nel quale riducessero il contadino a preferire di morire di fame senza far nulla, piuttosto che lavorando. La sola differenza portata dall'abolizione della feudalità fu che il padrone, in luogo di esigere come prima le prestazioni in forza del suo diritto di dominio eminente e per mezzo del suo tribunale, ora esigeva in forza di contratto, e che il contadino poteva mutar padrone.

Né maggiormente fu mutata la condizione riguardo alle prelezioni e monopoli. I contadini non trovavano più davanti a sé il diritto del barone di comprare i loro prodotti al prezzo che voleva, né di proibir loro di venderli finché non avesse venduti i propri. Ma essendo rimasti i capitali concentrati in pochissime mani, né essendo cresciuto il commercio per mezzo di persone venute di fuori via, i contadini, costretti subito dopo il raccolto a vendere il grano per far fronte ai loro impegni, non avevano la scelta dei compratori; e il prezzo che veniva stabilito prima dal barone in virtù del suo diritto feudale, era adesso imposto dalla camorra dei pochissimi sensali e commercianti di grano possessori esclusivi del mercato. Anche in questo mutavano o potevano mutare le persone, che approfittavano dei frutti del lavoro del contadino, ma la sua condizione giuridica rimaneva la medesima: per esso il diritto era sempre costituito dalla volontà di quel possessore di capitali che acconsentiva a trattare con lui<sup>38</sup>.

La discontinuità del sistema rappresentata dal 1812 era nei fatti vanificata dalla continuità dell'organizzazione preesistente senza che si riuscissero a imporre trasformazioni radicali se non sul piano giuridico: l'abolizione della giurisdizione di un ceto privilegiato non fu certo cosa di poco conto. Il feudo si trasformava in allodio, il barone si trasformava in padrone, la forza della consuetudine in forza del contratto. Eppure si trattò di «un'incorporazione senza fratture», incapace di innescare trasformazioni radicali immediate almeno sul piano economico e sociale<sup>39</sup>. Se fu relativamente facile imporre interventi legislativi orientati all'abolizione del feudo, non accadde lo stesso per la feudalità né tanto meno per il feudalesimo, che in termini di pratiche sociali, stili di vita, capacità di intervento politico, pervasività all'interno delle istituzioni riuscì pur con modalità e intensità diverse a mostrare una capacità forte di condizionamento a livello politico, sociale ed economico, contribuendo a determinare diffusi processi di commistione e compromesso tra vecchie aristocrazie e nuove borghesie, queste ultime spesso modellate a immagine e somiglianza della feudalità<sup>40</sup>. Sicché la stessa costituzione del 1812, se da un parte significò nella storia siciliana – come già ebbe modo di sottoli-

<sup>38</sup> L. Franchetti, S. Sonnino, *La Sicilia nel 1876* cit.

<sup>39</sup> Cfr. M. Petruszewicz, *Latifondo. Economia morale e vita materiale in una periferia dell'Ottocento*, Marsilio, Venezia, 1990, p. XXI; e anche M. Aymard, *L'abolition de la féodalité en Sicile* cit., p. 83.

<sup>40</sup> A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., p. 292.



neare Rosario Romeo – il superamento di una concezione fondata sulle antiche libertà e ispirata ormai al nuovo sentimento della moderna libertà, d'altra parte però nel quadro della storia italiana ed europea rappresentò ancora una situazione di netta arretratezza, e di forti legami a una economia e a un mondo di riferimento sostanzialmente feudale<sup>41</sup>.

Il «centro di gravità» continuava a essere l'organizzazione feudale: le nuove provvide leggi non fecero che «lampeggiare e sparire»<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Laterza, Roma-Bari, 1993, pp. 152-154.

<sup>42</sup> D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia* cit., p. 259.